

COMITATO IDONEI VVF 250 – DM 676/2016

EMAIL: dm676vvf250@gmail.com - infocomitato250vvf@gmail.com

PEC: certificata@pec.comitatovvf250.org Sito web: https://www.comitatovvf250.org

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/groups/1479718718738047 Gruppo FB: https://www.facebook.com/ammessiconcorso250vigilidelfuoco

Twitter: https://twitter.com/comitato250

Instagram: https://www.instagram.com/comitato250vvf/?hl=it

STATUTO COMITATO IDONEI 250 VVF

ART. 1 - Denominazione e Sede

E' costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli art. 39 e segg. del Codice civile, un comitato con lo scopo di raccogliere informazioni circa le prossime assunzioni nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relativamente alla procedura concorsuale D.M 676/2016 e mantenere contatti con le autorità competenti, che assume la denominazione **COMITATO IDONEI** 250 VVF – DM676/2016.

Il comitato ha la sede legale in Taggia (IM) Viale della Rimembranza n° 29 e ha durata fino al 31/12/2021. Trascorso tale termine, l'assemblea straordinaria dei promotori potrà, tuttavia, prorogare la durata del comitato al fine di consentire il raggiungimento delle finalità.

Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statuaria.

ART. 2 - Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti al Comitato. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del Comitato stesso.

ART. 3 - Scopo e Finalità

Il comitato non ha fini di lucro e verrà autofinanziato attraverso le sottoscrizioni degli aderenti al Comitato stesso. Il Comitato è indipendente da qualsiasi altro Comitato, associazione, circolo, partito ecc. Il comitato, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti, ha come finalità l'assunzione di tutti gli idonei presenti nella graduatoria relativa al concorso.

Per raggiungere le finalità, il comitato si propone di svolgere le seguenti attività:

- sviluppare sinergiche collaborazioni con gli organi competenti del CNVVF per rimanere aggiornati sulle facoltà assunzionali del predetto corpo;
- organizzare incontri con i referenti parlamentari per raccogliere informazioni sulla procedura concorsuale.

In via esemplificativa e non tassativa, il comitato potrà occasionalmente promuovere iniziative di raccolta fondi volte a favorire e sostenere la realizzazione delle finalità del comitato.

ART. 4 – Soci

Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci del comitato le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi del Comitato. L'adesione al Comitato è libera, purché l'attività personale dei soci avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato.

ART. 5 – Ammissione del socio

- Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi del Comitato. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
- Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno del Comitato.
- all'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Comitato, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

I soci possono essere:

- a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione del Comitato, firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e, con deliberazione insindacabile e inappellabile del Consiglio Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel Comitato.
- b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono al Comitato prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una quota stabilita dal consiglio stesso.
- c) *soci ordinari*: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente al Comitato, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto
- d) soci onorari: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica dal Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno del Comitato.

ART. 6 – Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative e alle attività organizzate dal Comitato. Ciascun socio ha inoltre il diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- 1. all'osservanza del presente statuto, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statuarie;
- 2. a frequentare il Comitato, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3. a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- 4. al pagamento della quota associativa (una tantum 5€) e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

ART. 7 – Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e degli eventuali altri regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali;

- 2. quando abbiano reso false dichiarazioni nella domanda di adesione;
- 3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Comitato.

Le espulsioni saranno decise dall'assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. La perdita della qualifica di socio può avvenire anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale e inviata al Consiglio Direttivo. L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dal Comitato. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere al Comitato non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio del Comitato stesso.

ART. 8 – Quote associative

L'adesione al Comitato comporta l'autotassazione regolare degli aderenti. Il Comitato provvederà all'autofinanziamento delle singole iniziative decise di volta in volta dall'assemblea. Tale autotassazione è diretta a finanziare le attività istituzionali ed è stabilita dall'assemblea dei soci entro il 31 Gennaio di ogni anno. Ogni quota ammonta ad €5 una tantum e copre l'adesione al comitato per l'intero periodo di operatività, pena il decadimento dalla posizione di socio.

ART. 9 - Fondo Comune

I contributi degli associati costituiscono il fondo comune del Comitato. Finché questo svolge le sue attività, gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne una quota in caso di recesso. Il Comitato risponde alle proprie spese con il fondo comune. Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote associative;
- donazioni dei sottoscrittori;
- entrate derivanti da iniziative promozionali e attività commerciali marginali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità del Comitato ai sensi del D.Lgs 117/2017

ART. 10 - Organi Sociali

Sono organi del Comitato:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Gli organi sociali hanno durata di 2anni e possono essere riconfermati. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse del Comitato e regolarmente documentate.

ART. 11 – Assemblea

L'assemblea è composta dai soci del Comitato ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Comitato o, in sua vece, dal Vicepresidente, senza obblighi di forma ma con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari e con sufficiente preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. E' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Data la peculiarità del Comitato di avere rilevanza nazionale e soci in tutte le città, sono previste assemblee regionali e tramite i moderni mezzi di telecomunicazione.

ART. 12 – Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato e su qualsiasi proposta venga posta alla sua attenzione (che non sia di pertinenza dell'assemblea straordinaria). In particolare sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- 1. emanazione del programma;
- 2. nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione dei conti (tesoriere)
- 3. approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- 4. approvazione delle attività da svolgere;
- 5. deliberazione sull'esclusione dei soci.

ART. 13 – Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto del Comitato con la presenza di almeno ¾ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento del Comitato e la liquidazione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i ¾ dei soci.

ART. 14 - Struttura dell'Assemblea

L'assemblea, di norma, è presieduta dal presidente del Comitato (o, in sua assenza, dal Vicepresidente) ma, avendo questo Comitato carattere nazionale, possono presiedere alle assemblee regionali i membri del Consiglio Direttivo designati. Data la componente varia e sparsa sull'intero territorio nazionale dei soci, sono previste assemblee anche tramite gli innovativi mezzi di telecomunicazione (quali conference call, facebook, skype, ecc ecc). Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Comitato o, in caso di assemblea regionale, da persona nominata dall'assemblea. I verbali sono redatti dal segretario e firmati dal Presidente, o in sua assenza dalla persona designata, e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori (redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente), ha diritto d'informazione, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci e rendiconti del Comitato.

ART. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e direzione del Comitato ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciuti dalla legge e dallo statuto. E' composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, compreso il Presidente e il Vicepresidente i quali sono eletti dai consiglieri a maggioranza assoluta. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Nella sua prima riunione elegge tra i componenti dell'assemblea costituente il Presidente e un Vicepresidente o più. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1. fissare le regole del Comitato;
- 2. determinare il programma di lavoro, coordinando l'attività e autorizzando le spese;
- 3. nominare tutte quelle figure utili al funzionamento del Comitato, anche non appartenenti al Direttivo o socie;
- 4. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- 5. istituire gruppi e sezioni di lavoro.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti. I membri del Consiglio non hanno diritto a compensi, ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il Comitato e regolarmente documentate.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato, nonché Presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Rappresenta il Comitato di fronte a terzi. Ha la firma sociale su tutti gli atti che impegnano il Comitato sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Autorità e Pubbliche Amministrazioni ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative del Comitato. Non ha diritto a compensi ma ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le finalità del Comitato e regolarmente documentate.

ART. 17 - Vicepresidente

Il Vicepresidente del Comitato rappresenta il Comitato stesso in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Previo rilascio di apposita procura, può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente. Non ha diritto a compensi ma ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le finalità del Comitato e regolarmente documentate.

ART. 18 - Bilancio

L'esercizio del Comitato decorre dal 05 Ottobre 2018 (atto costitutivo). Successivamente avrà decorrenza dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio comprende la situazione economica e finanziaria. È redatto. dal Consiglio Direttivo e sottoposto al vaglio dell'assemblea dei soci. Deve essere presentato in assemblea entro la chiusura di ogni anno. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e fondi durante la vita del Comitato che non siano direttamente connessi con le attività del Comitato stesso.

ART. 19 - Scioglimento

Lo <mark>sc</mark>ioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ dei soci aventi diritto di voto, e per i seguenti motivi:

- conseguimento dello scopo per il quale è stato costituito il Comitato;
- 2. impossibilità sopravvenuta di conseguire lo scopo prefissato;
- 3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano il Comitato e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

ART. 20 - Norme di rinvio e disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto ed espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.